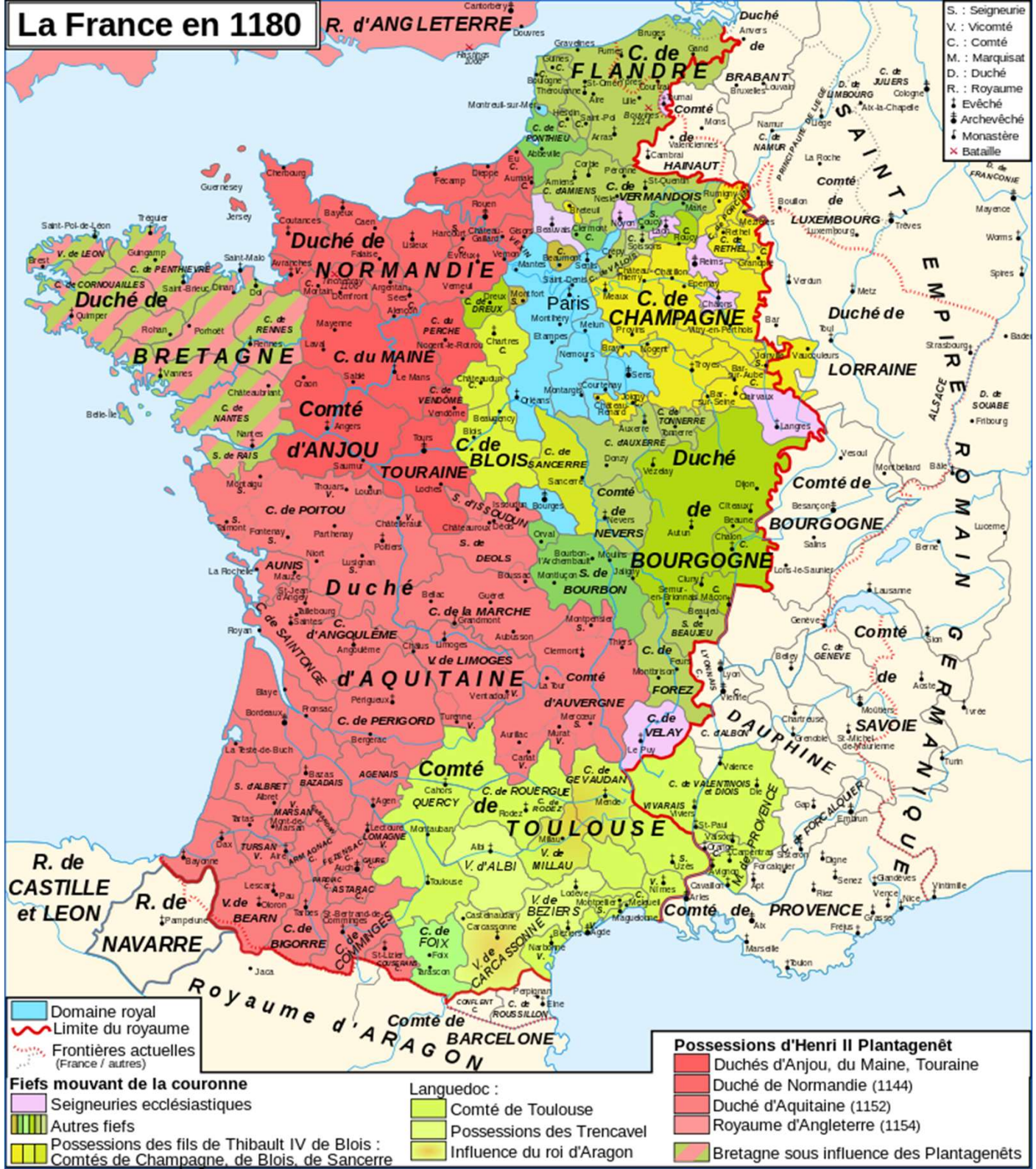
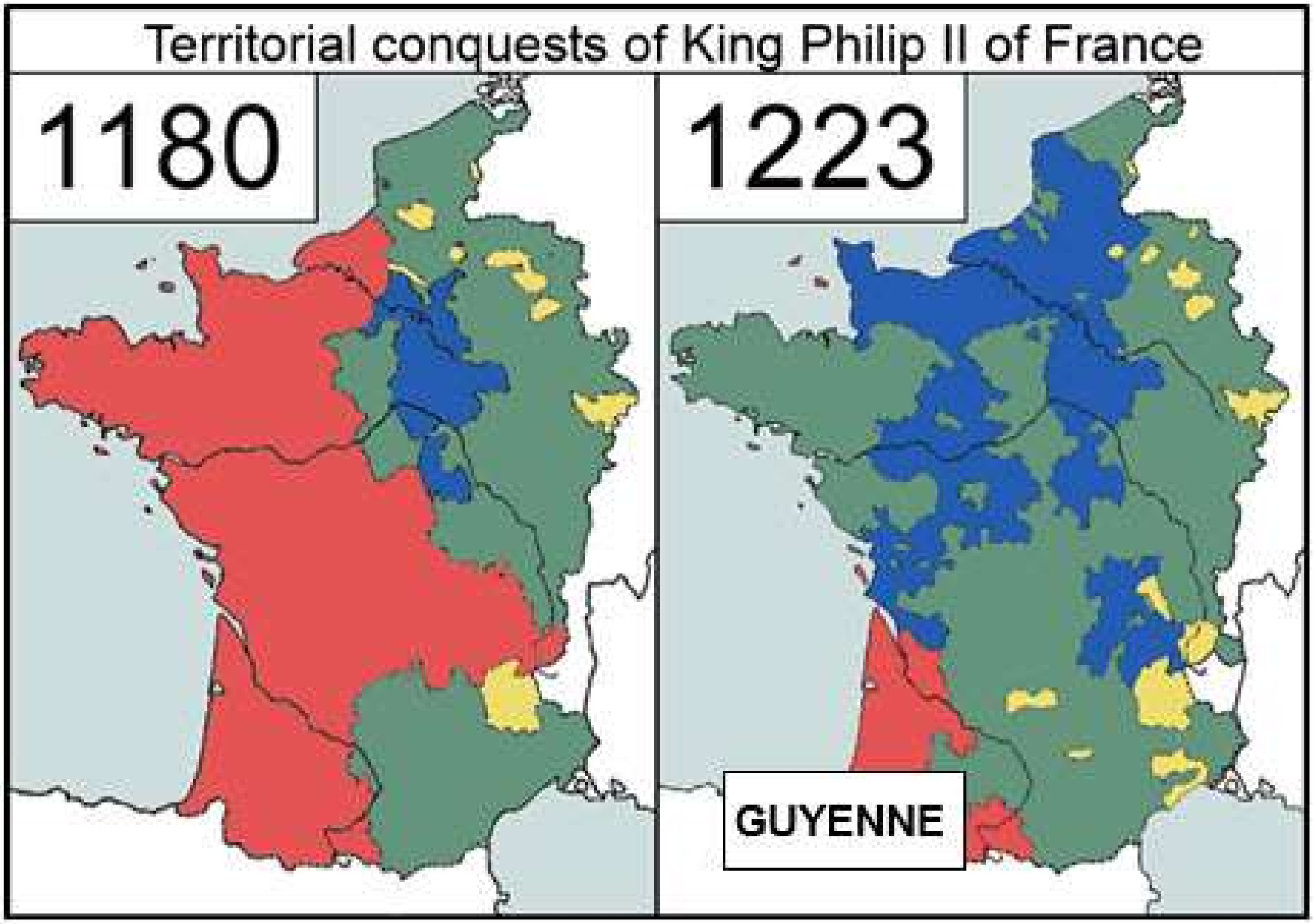
Lorenzo Tanzini

Storia medievale

Materiali - 7


La France en 1180
R. d'ANGLETERRE
C. de FLANDRE
Duché de BRABANT
Comté de HAINAUT
C. de VERMANDOIS
Comté de LUXEMBOURG
Duché de NORMANDIE
Duché de BRETAGNE
C. de CHAMPAGNE
Paris
Duché de LORRAINE
C. du MAINE
Comté d'ANJOU
TOURAINE
C. de BLOIS
Duché de BOURGOGNE
Comté de NEVERS
C. de POITOU
AUNIS
Duché d'AQUITAINE
BOURBON
C. de la MARCHE
C. d'ANGOULÊME
C. de SAINTONGE
C. de PERIGORD
V. de LIMOGES
Comté d'AUVERGNE
FOREZ
C. de VELAY
DAUPHINE
SAVOIE
Comté de TOULOUSE
C. de ROUERGUE
C. de GEVAUDAN
VIVARAIS
Comté de PROVENCE
R. de CASTILLE et LEON
R. de NAVARRE
V. de BEARN
C. de BIGORRE
C. de COMMINGES
C. de FOIX
V. de CARCASSONNE
V. de BEZIERS
V. d'ALBI
V. de MILLAU
Comté de BARCELONE
Royaume d'ARAGON
C. de ROUSSILLON
SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE
S. : Seigneurie
V. : Vicomté
C. : Comté
M. : Marquisat
D. : Duché
R. : Royaume
Evêché
Archevêché
Monastère
Bataille
Domaine royal
Limite du royaume
Frontières actuelles
(France / autres)
Fiefs mouvant de la couronne
Seigneuries ecclésiastiques
Autres fiefs
Possessions des fils de Thibault IV de Blois : Comtés de Champagne, de Blois, de Sancerre
Languedoc :
Comté de Toulouse
Possessions des Trencavel
Influence du roi d'Aragon
Possessions d'Henri II Plantagenêt
Duchés d'Anjou, du Maine, Touraine
Duché de Normandie (1144)
Duché d'Aquitaine (1152)
Royaume d'Angleterre (1154)
Bretagne sous influence des Plantagenêts



LOSS OF ENGLISH POSSESSIONS OVER 43 YEARS

Re capetingi e re inglesi



Bouvines 1214

Magna Charta 1215

Magna Charta libertatum (1215)

12. Nessun pagamento di *scutagium* o *auxilium* (=imposizioni fiscali) sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore.

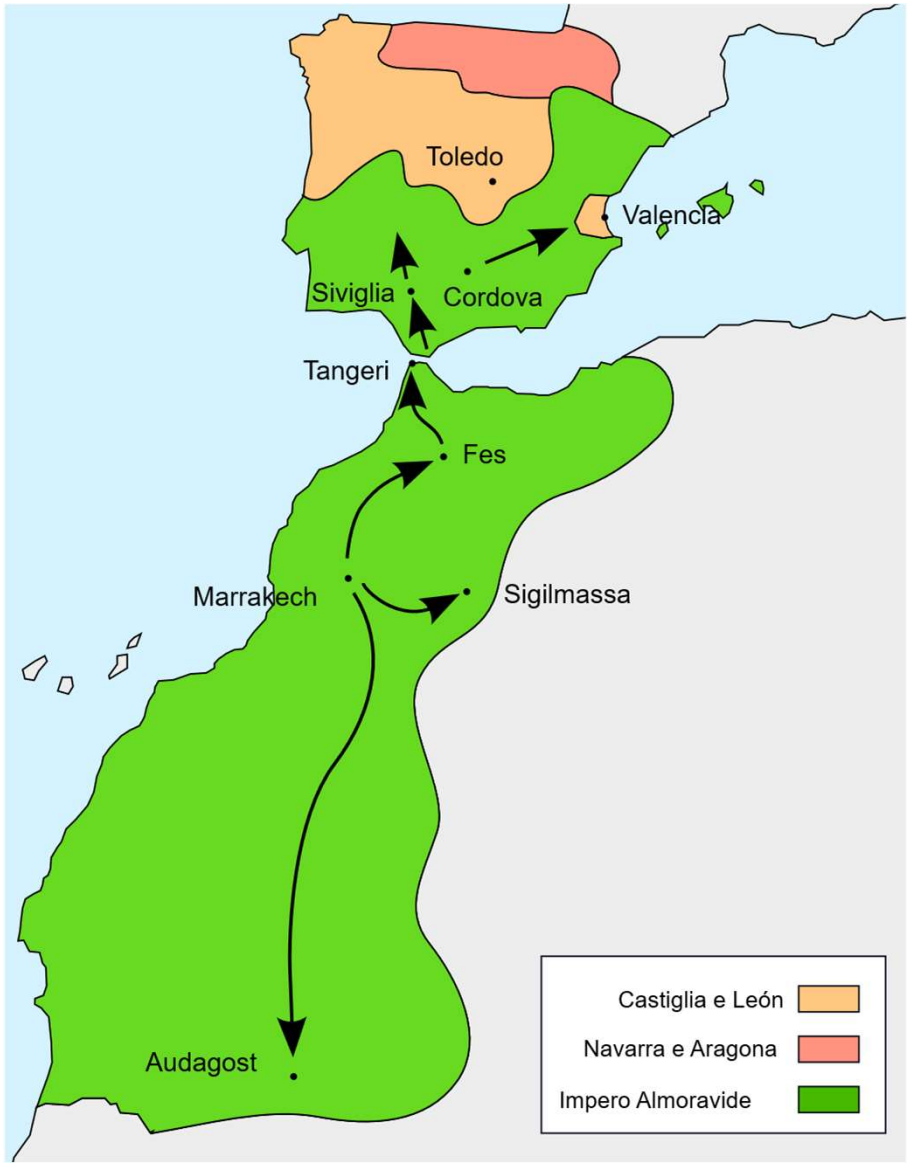
14. Per ottenere il generale consenso per l'imposizione di un auxilium, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno *scutagium* faremo convocare con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori baroni, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato luogo; quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti

38. Nessun balivo d'ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.

39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.

40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.

Imperi islamici tra Africa e al Andalus: Almoravidi e Almohadi (1085-1212)





L’Impero di Federico Barbarossa (1155-1190)



I comuni italiani: una storia senza inizio?

..presentibus consulibus…

Lucca 1081?
Pisa 1088 circa
Asti 1093
Milano 1097
Arezzo 1098
Genova 1099
Pistoia e Ferrara 1105
Cremona 1112
Bologna 1113
Siena 1125

Ottone di Frisinga sui comuni lombardi (intorno al 1160)

Per ricchezza e potenza i centri italiani superano tutte le altre città del mondo, aiutate in ciò non solo dalle loro abitudini, ma anche dall'assenza dei sovrani, abituatisi a rimanere al di là delle Alpi.

In una cosa essi conservano le tracce dell'influenza barbarica: che cioè mentre si gloriano di vivere secondo le leggi, viceversa non rispettano le leggi. Infatti essi non accolgono mai con reverenza il Principe, al quale dovrebbero prestare il loro rispettoso atto di soggezione, e solo se sono costretti dalla forza militare, adempiono verso di lui a quegli obblighi che pur sono sanciti dalle leggi.

I Lombardi amano tanto la libertà che, per sottrarsi alla prepotenza dei dominatori, preferiscono essere governati dall'arbitrio di consoli piuttosto che dai signori.

Essendo poi il loro territorio quasi tutto diviso tra le città, ognuna di queste ha obbligato i diocesani a venire ad abitare entro il centro cittadino e a sottomettersi, sicché difficilmente si può trovare qualche nobile, il quale conservi tale dominio da non esser obbligato ad assoggettarsi alla città. Ogni centro urbano ha poi preso l'abitudine di chiamare contado [comitatus] quel territorio che è in tal modo esposto alla sua minaccia.

Constitutio de regalibus (Roncaglia, novembre 1158)

Le regalìe sono queste: […] le vie pubbliche, i fiumi navigabili e i canali, i porti, i dazi e le imposte che si chiamano telonei, le monete, la riscossione delle multe, i beni di tutti coloro colpiti da confische, le angherie e perangherie (=imposte straordinarie), le tasse sui carri e le navi, le imposizioni legate a spedizioni straordinarie dell'autorità regia, la facoltà di eleggere magistrati per le cause giudiziarie, le miniere, i palazzi pubblici nelle città, i redditi delle pescaie e delle saline, i beni dei colpevoli di lesa maestà.

dalla *Pace di Costanza* del 1183

Noi Federico imperatore dei romani e il nostro figlio Enrico re dei romani concediamo in perpetuo a voi città luoghi e persone della Lega Lombarda le regalìe e le vostre consuetudini tanto in città quanto fuori dalla città, cioè quelle che in città avete o avete avuto e quelle che fuori della città avete esercitato senza contestazione *ab antiquo*.

Inoltre, in ogni città in cui sono costituiti dei consoli, costoro ricevano l'investitura dal nostro nunzio che si trova in città o dal vescovo, per un quinquennio. E finito il quinquennio ogni città debba inviare un nunzio alla nostra presenza per rinnovare l'investitura